COMUNE DI CASORIA

Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale delle Ordinanze Sindacali N. 99 del 14-05-2026

Oggetto: REVOCA INTEGRALE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 94 DEL 06/05/2026 E ADOZIONE DI NUOVA ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER LA PRESENZA DI UN'AREA PRIVATA IN TOTALE STATO DI ABBANDONO LOCALIZZATA ALLA VIA APPENNINI N. 42 IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CASORIA (NA)

documento omissis ai fini della pubblicazione

IL SINDACO

Premesso che
-Richiamata l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 94 del 06/05/2026, la presente ordinanza annulla e sostituisce integralmente la medesima per mero errore materiale;
- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;
- a seguito di sopralluogo da parte delle Guardie Ambientali del Comune di Casoria, si evinceva lo stato di abbandono e di pericolo igienico-sanitario in cui versava l'appezzamento di terreno sito in via Degli Appennini n. 42 al foglio di mappa catastale 1, p.lla *** OMISSIS ***;
- in data 12/11/2025, per ovviare alle criticità suesposte, veniva emessa Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 66 del 12/11/2025 a tutela dell'igiene e sanità pubblica;

Preso atto che
- In data 05/05/2026 il personale della PL del Comune di Casoria si recava presso il sito summenzionato onde verificare l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni dell'Ordinanza n. 66 del 12/11/25;
- Dal sopralluogo si evinceva la persistenza di folta vegetazione infestante e di accumuli eterogenei di detriti, i quali configurano un pericolo concreto ed attuale per la salute e pubblica e la sicurezza urbana, anche in considerazione dell'approssimarsi della stagione estiva e del conseguente incremento delle temperature;
- Con nota protocollo n. 33851/2026 la PL comunicava che presso i registri di notifica non risulta acquisita agli atti attestazione dell'avvenuta notificazione e da successive verifiche catastali emergeva che l'Ordinanza n. 66/2025 risultava indirizzata alla sola sig.ra *** OMISSIS ***, proprietaria ed usufruttuaria del fondo, in discordanza rispetto all'assetto proprietario del fondo, nel quale risultano titolari di diritti reali sullo stesso altri 4 soggetti;

Visto:
-La persistenza dello stato di abbandono e di pericolo igienico-sanitario del terreno sito in Casoria alla Via degli Appennini n. 42 al foglio di mappa catastale 1, p.lla *** OMISSIS ***;
-Che nelle aree incolte o abbandonate e infestate da sterpi ed arbusti, possono svilupparsi pericolosi incendi;
-Che, a garanzia della salvaguardia della pubblica incolumità, è necessario emettere un nuovo provvedimento sindacale contingibile ed urgente, che includa tutti i soggetti compresi nell'assetto proprietario del fondo;

Considerato
- che, ai sensi della normativa vigente, i soggetti proprietari dell'area in oggetto devono provvedere ad eseguire la ripulitura del terreno incolto;

Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;

Accertato che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

Ravvisata la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quant'altro possa essere causa di incendio, a tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Preso Atto che il presente provvedimento è rivolto ai seguenti soggetti, inclusi nell'assetto proprietario del sito in Casoria alla Via degli Appennini n. 42 al foglio di mappa catastale 1, p.lla *** OMISSIS ***:
*** OMISSIS ***, nata ad *** OMISSIS *** il *** OMISSIS *** ed ivi residente alla via *** OMISSIS *** *** OMISSIS ***(Proprietà 500/1000 – Usufrutto 500/1000);

documento omissis ai fini della pubblicazione

*** OMISSIS ***nato a*** OMISSIS *** il *** OMISSIS ***(nuda proprietà 125/1000);
*** OMISSIS ***nata a *** OMISSIS ***il *** OMISSIS ***(nuda proprietà 125/1000);
*** OMISSIS ***nato a *** OMISSIS *** il *** OMISSIS ***(nuda proprietà 125/1000);
*** OMISSIS ***nata a *** OMISSIS ***il *** OMISSIS ***(nuda proprietà 125/1000);

RITENUTI SUSSISTERE motivi pregiudizievoli di carattere igienico – sanitario e di degrado ambientale;

VISTI:

- il D. Lgs n. 31/3/98 n. 112;
- il D. Lgs. 267/2000 art. 50;
- la Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- gli artt 423 e 423 bis 449 e 650 C.P.
- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 smi;
- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152;
- IL Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Casoria;

ORDINA

Ai signori
*** OMISSIS ***, nata ad *** OMISSIS *** il *** OMISSIS *** ed ivi residente alla via *** OMISSIS *** *** OMISSIS ***(Proprietà 500/1000 – Usufrutto 500/1000);
*** OMISSIS ***nato a*** OMISSIS *** il *** OMISSIS ***(nuda proprietà 125/1000);
*** OMISSIS ***nata a *** OMISSIS ***il *** OMISSIS ***(nuda proprietà 125/1000);
*** OMISSIS ***nato a *** OMISSIS *** il *** OMISSIS ***(nuda proprietà 125/1000);
*** OMISSIS ***nata a *** OMISSIS ***il *** OMISSIS ***(nuda proprietà 125/1000);
Di provvedere entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente, alla pulizia del terreno incolto, nonché di assumere i relativi provvedimenti eseguendo i lavori necessari per eliminare situazioni di pericolo e di rischio futuro.
Richiamata l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 94 del 06/05/2026, la presente ordinanza annulla e sostituisce integralmente la medesima per mero errore materiale;

È VIETATO

Lasciare in deposito sui terreni materiali di qualsivoglia natura che possano immettere nel terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso.
Lasciare depositati sui terreni materiali di qualsiasi natura, ammucchiati o accatastati, in modo tale che possano diventare rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi, ecc.

È FATTO OBBLIGO AL PROPRIETARIO

· di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie, e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio e le aree, sia pubbliche che private da incendi;
· di tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale;
· di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti le strade pubbliche eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni tempo tali interventi dovessero rendersi necessarie;

documento omissis ai fini della pubblicazione

· di evitare che dalle immissioni laterali alle strade, utilizzati ai fini agricoli o per accedere con veicoli possano portare e depositare sulle strade fango, detriti o altri materiali che danneggiano la pubblica via;

· di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte della proprietà e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.

AVVERTE CHE

- Trascorsi gg. 30 dalla notifica del presente provvedimento senza che siano stati effettuati gli interventi ordinati, saranno comminate le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
-La mancata esecuzione da parte del proprietario comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art. 650 del codice penale, l'esecuzione d'ufficio a spese degli stessi ai sensi del comma 4 art. 54 D. Lgs. 267/2000;
-Gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso il Settore V Ufficio Ambiente e Verde Pubblico sede comunale di Via Ada Negri snc;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata, per quanto di competenza, a mezzo di Polizia Municipale ai seguenti destinatari:

*** OMISSIS ***
*** OMISSIS ***
*** OMISSIS ***
*** OMISSIS ***
*** OMISSIS ***

DEMANDA

al Responsabile Polizia Locale la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

C O M U N I C A

La presente è trasmessa al Comando stazione Carabinieri di Casoria (NA), alla Polizia Municipale di Casoria (NA), all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 NORD – Casoria che provvederanno ciascuno per propria competenza e trasmessa all'Albo pretorio "on-line".
Avverso la presente Ordinanza è ammesso Ricorso giurisdizionale al T.A.R. per la Campania entro il termine di sessanta decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza della presente ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 oppure in via alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL SINDACO
AVV. RAFFAELE BENE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

documento omissis ai fini della pubblicazione